

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4161 di Mercoledì 24 gennaio 2018

### Interpello: a chi compete l'informazione dei lavoratori?

*La Commissione Interpelli risponde ad un quesito relativo all'informazione dei lavoratori, come richiesta dal Testo Unico. L'informazione deve essere svolta in forma prioritaria ed esclusiva dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?*

Roma, 24 Gen ? Uno degli obblighi importanti dei datori di lavoro e dei dirigenti nei luoghi di lavoro, oltre a provvedere alla necessaria formazione dei lavoratori, è quello relativo alla loro "**informazione**", dove con "informazione" si può intendere "*il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro*" (art. 2, D.Lgs. 81/2008). O come ricordato anche nell'articolo di PuntoSicuro "Decreto 81: il datore di lavoro e l'obbligo di informazione", si può anche parlare di informazione come "trasferimento mirato a tutti i soggetti interessati di notizie e contenuti di carattere comportamentale, procedurale, concettuale, in aree tematiche tecnologiche, tecniche, scientifiche e legislative, utili ad attivare il complesso processo di prevenzione degli infortuni e delle tecnopatie" (G. Roseo, Inail, ex Ispesl).

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0507] ?#>

### Ma a chi compete l'informazione ai lavoratori? Ci sono attori della sicurezza che hanno, in forma prioritaria ed esclusiva, la funzione di "informare" i lavoratori?

Prima di fornire alcune recenti risposte sul tema fornite dalla Commissione Interpelli - prevista dall'articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro e istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 ? vediamo di ricapitolare cosa si intenda per "informazione" nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008) con riferimento al contenuto integrale dell'**articolo 36**:

#### Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
  - a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
  - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
  - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose<sup>53</sup> sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Ricordiamo, a proposito del contenuto del comma 3, che i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9 sono i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati e i lavoratori a domicilio, che, tra l'altro, erano già stati oggetto di un interpello nel 2013 proprio sul tema dell'informazione/formazione ( [Interpello n. 13/2013 del 24 ottobre 2013](#)).

## L' interpello n. 2/2017 del 13 dicembre 2017

Veniamo ora all'**Interpello n. 2/2017 del 13 dicembre 2017**, pubblicato il 16 gennaio 2018, che ha per oggetto la "**risposta al quesito inerente la necessità che l'informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**".

In particolare si indica nel nuovo documento che l'Unione Generale del Lavoro (UGL) "ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione del '*combinato disposto degli artt. 31 e 36*' del d.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento alla necessità che l'informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in '*forma prioritaria ed esclusiva*' dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Al riguardo La Commissione Interpelli premette che:

a) "l'articolo 2, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 81/2008, definisce l'informazione come il '*complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro*';

b) l'articolo 18, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 81/2008, pone a carico del datore di lavoro e del dirigente l'obbligo di '*adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37*';

c) l'articolo 36 del d.lgs. n. 81/2008 precisa i singoli casi in cui sia obbligatorio provvedere ad una '*adeguata informazione*' e specifica che sia il datore di lavoro a dovervi provvedere - pur se non come obbligo indelegabile, in considerazione di quanto previsto dall'art. 17 del citato decreto legislativo;

d) l'articolo 33, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 81/2008, elencando i '*compiti*' dell'intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi - e non quindi solamente quelli del suo Responsabile - specifica che vi sia anche quello di "*fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36*".

Fatte queste premesse e sulla base di tali elementi la Commissione Interpelli ritiene, in definitiva, che "**rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l'onere di erogare l'adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori**".

Tiziano Menduto

*Scarica la normativa di riferimento:*

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 2/2017 del 13 dicembre 2017 pubblicato il 16 gennaio 2018 con risposta al quesito dell'Unione Generale del Lavoro ? Prot. n. 847 - Risposta al quesito inerente la necessità che l'informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)